



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Divisione VI – Incentivi fiscali e accesso al credito

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, che reca i criteri e le modalità di concessione di contributi finalizzati a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei *confidi*;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) 23 marzo 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del citato decreto del 3 gennaio 2017, che reca le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di contributo e fornisce indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni dello stesso decreto;

VISTO il citato comma 54 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che all'attuazione delle misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei *confidi* si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro e che le dette risorse possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020;

VISTO l'articolo 14, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2017, il quale prevede che per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle richieste, la concessione e l'erogazione del contributo e il monitoraggio e il controllo in ordine alla corretta gestione delle risorse attribuite ai fondi rischi di cui all'articolo 2, la DGIAI può avvalersi di società *in house*;

VISTO il suddetto articolo 14, comma 3, che stabilisce, inoltre, che gli oneri per le predette attività sono posti a carico delle risorse complessive della misura nel limite dell'1% (uno percento) delle stesse;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, che reca il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 27 febbraio 2014, registro n. 1-860, con cui il Dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della *DGIAI* del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2017, che prevede l' "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese", a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;

VISTO l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà in relazione allo svolgimento delle predette attività e che gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'articolo 19, comma 5, prevede per le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, la possibilità di affidarne direttamente la gestione a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi siano a carico delle risorse finanziarie dei medesimi fondi;

VISTA la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *pantouflage*);

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce una società per azioni, denominata Sviluppo Italia, anche con lo scopo di dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento al Mezzogiorno e alle altre aree depresse, e l'articolo 2, comma 5, che dà facoltà alle amministrazioni statali interessate di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.a., per la realizzazione delle attività proprie della Società, nonché delle attività a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche;



VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge dicembre 2006, n. 296, che modifica la denominazione della Società Sviluppo Italia in «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa», società a capitale interamente pubblico, e demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto e l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. e, in particolare, il punto 2.1.1 in cui l'Agenzia è individuata quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2007;

VISTO l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale società *in house* dello Stato;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2016, prot. 21958, nonché l'allegato parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, relativi alla sussistenza in capo all'Agenzia dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50/2016 ai fini della configurazione del modello dell'*in house providing*;

VISTO l'art. 4, comma 7 dello Statuto di Invitalia, che allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dall'art. 5, comma 1, lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 50/2016, stabilisce che "Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al D. Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società";



VISTA la nota del Direttore Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico del 14 dicembre 2016, prot. 0393100, che attesta che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia S.p.a. nei confronti delle amministrazioni centrali dello stato nel triennio 2013-2015 è superiore all'80%, risultando così soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016, al fine di consentire alle altre Direzioni generali del Ministero di procedere alla stipula di convenzioni con l'Agenzia;

VISTA la nota prot. 42250 dell'8 maggio 2017, con la quale la *DGIAI* ha invitato l'Agenzia a presentare la proposta progettuale per la prestazione di servizi di assistenza tecnica all'attuazione delle misure per il rafforzamento patrimoniale dei *confidi* e a fornire gli elementi necessari alla valutazione di congruità economica di cui all'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota prot. 1405 del 22 maggio 2017, con la quale l'Agenzia ha trasmesso alla *DGIAI* la proposta di Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2017-2024, completa degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta;

VISTA la nota prot. 55512 del 29 maggio 2017, con la quale la *DGIAI*, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ha ritenuto congrua l'offerta di *Invitalia* in merito ai servizi di assistenza tecnica da erogare e approvato il relativo Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2017-2024;

VISTA la nota prot. 4355 del 1 marzo 2017, con la quale *Invitalia* ha trasmesso la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di cui al citato art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prodotta secondo il Modello fornito in allegato alla direttiva Pantouflage della *DGIAI* del 24 novembre 2016;

CONSIDERATO che per le attività di progettazione dell'impianto normativo-procedurale e di organizzazione, supporto alla gestione e attuazione dell'intervento agevolativo, nonché per le attività di manutenzione e progettazione evolutiva della piattaforma per la gestione informatizzata della misura, la *DGIAI* ritiene necessario ricorrere alle attività di supporto e assistenza tecnica prestate da *Invitalia*;

VISTA la convenzione sottoscritta digitalmente in data 20 giugno 2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e *Invitalia* in ordine alle attività di assistenza tecnica alla *DGIAI* per l'attuazione delle "Misure per il rafforzamento patrimoniale dei *confidi*", con particolare riferimento all'erogazione di servizi a supporto della definizione della cornice normativa e amministrativo-procedurale del suddetto intervento agevolativo, nonché alla organizzazione e gestione delle attività di valutazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di istruttoria delle richieste di erogazione dei contributi;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvata la Convenzione, richiamata in premessa, per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico – *DGIAI* – e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli



investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, sottoscritta in data 20 giugno 2017.

2. Per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima è riconosciuto a *Invitalia* il rimborso dei costi sostenuti e documentati, entro il limite massimo dell'1%, pari ad euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00), delle risorse finanziarie disponibili per la *misura*, di ammontare complessivo di euro 225 milioni, a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il predetto importo massimo complessivo di euro 2.250.000,00 è comprensivo dell'IVA calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino

DIV. VI/SER

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.